



UNIVERSITÀ PER STRANIERI “Dante Alighieri”

Reggio di Calabria

VADEMECUM PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI

Art. 1 Introduzione

Il presente documento fissa i criteri generali, i limiti quantitativi e le modalità di riconoscimento dei CFU (Crediti Formativi Universitari) ad uso dei docenti del Dipartimento di Scienze della Società e della Formazione d'area Mediterranea, nonché della Commissione di riconoscimento crediti formativi che si avvarrà del supporto della Segreteria studenti corsi di laurea dell'Ateneo. Le decisioni della Commissione sono immediatamente operative previo approvazione del Consiglio di Corso di laurea. Le competenze dei docenti predetti e a ciò delegati riguardano, principalmente il riconoscimento di Crediti Formativi Universitari, la valutazione delle carriere universitarie pregresse, dei titoli di studio, delle conoscenze ed abilità professionali certificate, ecc.

Al credito formativo universitario corrispondono venticinque ore di lavoro, comprensive delle ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e delle altre attività formative previste dai Regolamenti adottati, oltre le ore di studio personale necessarie per completare la formazione volta al superamento degli esami, oppure per realizzare altre attività formative.

Art. 2 Attività formative dei Corsi laurea

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente (D.M. MIUR 270/2004), i corsi di studio prevedono attività formative, ulteriori rispetto a quelle di base e caratterizzanti, che danno luogo al riconoscimento di crediti. A tal proposito, potranno essere oggetto di riconoscimento, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 7, del D.M. 270/2004, le conoscenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le ulteriori conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l'Università.

Tali attività, (art. 10, c. 5 - D.M. MIUR n. 270/2004) consistono in:

- a) attività formative autonomamente scelte dallo studente purché in coerenza con il proprio piano di studi (art. 3).
- b) attività formative ulteriori relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera. (art. 6.)
- c) altre attività formative, non previste dalle lettere precedenti (art.5)

- d) attività formative relative agli stage e ai tirocini formativi presso amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni (art. 10)

Il numero massimo di CFU riconoscibili è stabilito dalla normativa vigente in materia e in tale numero, salvo diverse disposizioni, in base alla circolare MIUR n. 485/2007, sono comprese sia le conoscenze e le abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, sia le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario.

In base alla legge 30/12/2010, n. 240, Art. 14, il numero massimo di CFU riconoscibili, con riferimento alle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è di 12. Tale limite è stato confermato dalla circolare MIUR del 29/4/2011 n. 1063. Principale normativa di riferimento: DM MIUR 270/2004, art. 5, c. 7 e successivi decreti attuativi - DL 262/Ott. 2006, Convertito con legge 286/Nov. 2006, Art. 2, c. 147 - DM 16.3.2007 LT, art. 4, c. 3 - DM 16.3.2007 LM, art. 4, c. 4 - Circolare MIUR del 20/2/2007, n. 485 - Circolare MIUR del 4/9/2009 n. 160, c. 56 - Legge 30/12/2010, n. 240, Art. 14 - Circolare MIUR del 29/4/2011 n. 1063. Iscrizione ad anni di corso successivi al primo di un Corso di Laurea (CdL)

Può essere concessa in seguito:

a) ad accordi dell'Ateneo con altri Enti e Istituzioni universitarie italiane e straniere.

b) al riconoscimento di almeno:

- 30 CFU (iscrizione al 2° anno per i CdL di durata triennale o magistrale)

- 60 CFU (iscrizione al 3° anno per i CdL di durata triennale)

Per gli anni di corso attivi si rimanda al manifesto degli studi pubblicato annualmente dall'Ateneo e consultabile sulla pagina web dell'Università.

Art. 3

Criteri generali per la CONVALIDA DI ESAMI e assegnazione di CFU

Lo studente che intenda richiedere il riconoscimento di crediti formativi per attività universitarie sopra indicate, deve presentare tale richiesta contestualmente alla domanda di iscrizione al corso di laurea o comunque **entro e non oltre quindici giorni dalla data di iscrizione.**

Le convalide degli esami avvengono secondo la logica dei crediti previsti dai DM 509/99, 270/2004 e in base a quanto stabilito dal Regolamento didattico di Ateneo, tenuto conto dei seguenti criteri:

- a) Appartenenza o riconducibilità ai Settori Scientifico Disciplinari (SSD) così come stabiliti dal D.M. 4 ottobre 2000 (G.U. n. 249 del 24 ottobre 2000) e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) Quantità dei CFU;
- c) Denominazione dell'esame;
- d) Obsolescenza o validità dei CFU;
- e) Congruità dei contenuti con gli obiettivi formativi del Corso di laurea;
- f) Rispetto dei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente.

Relativamente alla denominazione dell'esame si precisa che tale criterio viene meno per richieste di convalida riguardanti insegnamenti inclusi in Corsi di laurea afferenti alla stessa classe di laurea del CdL di iscrizione dello studente. La Commissione recepisce le domande di convalida e valuta, previo esame della documentazione allegata alle richieste, le possibili corrispondenze.

La documentazione da allegare alle domande è costituita da certificazioni attestanti l'avvenuto superamento degli esami, eventuali programmi degli stessi esami, dichiarazioni di docenti, ecc.

Le certificazioni rilasciate in lingua straniera devono essere prodotte in lingua italiana. Se ritenuto opportuno, l'Ateneo può richiedere la traduzione giurata delle certificazioni prodotte. La presentazione del programma di studio da parte dello studente non è previsto nei casi in

cui tra l'esame svolto e quello di cui si chiede la convalida vi sia congruenza. In questi casi la Commissione potrà deliberare sulla base delle sole certificazioni prodotte. Nei restanti casi, la Commissione, controllate le denominazioni e verificate la validità e il numero di CFU, verifica, attraverso la documentazione prodotta, i requisiti di congruenza disciplinare e l'eventuale riconducibilità tra i SSD (Settori Scientifico Disciplinari) in cui gli esami, oggetto di richiesta di convalida dal richiedente, sono ricompresi. Nei casi in cui la quantità di CFU acquisiti per un insegnamento oggetto di richiesta di convalida sia inferiore di una unità rispetto al numero di CFU previsto per il corrispondente esame da convalidare, previa valutazione dell'impegno orario previsto per i due esami, si potrà procedere a convalida piena. Nei casi in cui la valutazione metta in luce una congruenza parziale e i SSD siano riconducibili solo in parte, i docenti delegati potranno proporre la convalida parziale di un esame, con riconoscimento di una frazione del totale dei CFU previsti. Nel fare ciò la Commissione potrà/dovrà avvalersi del parere di un docente del SSD di appartenenza dell'esame oggetto di domanda di riconoscimento.

Nel caso di riconoscimento parziale lo studente, per colmare il debito formativo, è tenuto a contattare il docente titolare che stabilirà le modalità di recupero dei CFU mancanti tenendo conto dei CFU riconosciuti, quindi provvederà alla definizione di un programma integrativo.

I CFU conseguiti in un Master di I livello potranno essere riconosciuti esclusivamente per gli insegnamenti afferenti ad un CdL Triennale, potranno invece essere riconosciuti per un CdL Magistrale i CFU conseguiti in un Master di II Livello, rispettando i principi generali sopra esposti.

Nei casi in cui dall'esame dei programmi si evinca un debole o nullo grado di congruenza disciplinare e i SSD appaiano non riconducibili, la Commissione respingerà la corrispondenza proposta e dunque anche la richiesta di convalida così come non si procederà a riconoscimento di CFU nelle ipotesi di cui al successivo art. 4.

Art. 4 Non riconoscimento di CFU

Al fine dell'attribuzione di CFU, salvo diversa disposizione degli organi dell'Ateneo a ciò delegate, non si darà luogo a riconoscimento di CFU relativi a:

- a) domande aventi per oggetto la convalida di esami sostenuti durante un Corso di Laurea (CdL) di primo livello (triennale) e indicanti come corrispondenti esami di un CdL di livello superiore;
- b) domande aventi per oggetto la convalida di esami sostenuti durante un Master di primo livello e indicanti come corrispondenti esami di un CdL di II livello;
- c) **attività formative o esami precedentemente convalidati anche da altri Atenei. Non si terrà conto, pertanto, delle convalide ma degli esami sostenuti all'origine;**
- d) esami superati come "insegnamenti a recupero di debito formativo";
- e) attestati conseguiti ed esami superati presso istituti di istruzione secondaria;
- f) certificazioni informatiche, indipendentemente dalla sede ed istituzione di acquisizione, conseguite da oltre 5 anni solari;
- g) esami per cui vige il principio di obsolescenza.
- h) attività non previste dalla normativa vigente o da disposizioni degli organismi universitari;
- i) richieste incomplete, formalmente non corrette, sprovviste di firma, non presentate secondo criteri fissati dal regolamento ovvero presentate da studenti non in regola con l'iscrizione al Corso di laurea.

Art. 5 Riconoscimento di esami e attività formative svolte all'estero

1. Le attività formative realizzate al di fuori dell'Ateneo e senza che le stesse siano state promosse dall'Ateneo medesimo, possono formare oggetto di riconoscimento in presenza di taluni indici di rilevanza, quali:

- a) l'attinenza del corso con i profili formativi della Facoltà e con gli obiettivi formativi del corso di studio;
- b) il corso preveda una verifica dell'apprendimento e lo studente l'abbia superata;
- c) il corso sia stato organizzato da un ente accreditato presso la Facoltà, un ente di chiara fama (sia esso nazionale ovvero internazionale), un istituto universitario o altro ente di ricerca;

2. Lo studente che intenda ottenere il riconoscimento delle predette attività dovrà presentare formale richiesta di convalida al Consiglio di corso di laurea, corredata da adeguata documentazione dalla quale sia possibile desumere: il rispetto delle condizioni elencate al comma 1, nonché il monte ore del corso.

Art. 6

Riconoscimento di certificazioni di abilità linguistiche

Nei casi in cui si intenda far valere una certificazione linguistica, lo studente è tenuto a fare domanda sull'apposito modello predisposto dall'Ateneo, allegando copia del certificato che, se rilasciato in lingua straniera e se ritenuto opportuno, la commissione, può richiedere la traduzione giurata delle certificazioni prodotte.

Per la valutazione si terrà conto dei canoni generali, stabiliti dal Consiglio d'Europa nel Quadro Comune Europeo di riferimento (QCER), per la conoscenza delle lingue comunitarie che, in sintesi, prevede tre livelli: base (A1 e A2), autonomo (B1 e B2) e padronanza (C1 e C2).

L'Ateneo riconosce, ai fini dell'attribuzione di CFU, le certificazioni rilasciate, a seguito di superamento di una prova finale, dai seguenti Enti certificatori:

Lingua inglese:

- City & Guilds livelli: Elementary, Archiver, Communicatore, Expert, Mastery
- IELTS – International English Language Testing System livelli 3.0-3.9, 4.0-4.9, 5.0-6.4, 6.5-7.4, 7.5
- Trinity College of London – ISE: Livelli 0, I, II, III;
- ESOL (Cambridge) :Livelli KET, PET, FCE, CAE, CPE;
- TOEFEL (ETS) (Test of English as a Foreign Language) Livelli PBT 400, PBT450, PBT 550, PBT 600.

Lingua spagnola:

- Il D.E.L.E. (Diploma de Español como Lengua Extranjera) è l'unico certificato di spagnolo per stranieri riconosciuto ufficialmente dal Ministero spagnolo per l'Educazione, cultura e sport. L'Istituto Cervantes rilascia i DELE, per conto del predetto Ministero. *Niveles Inicial, Intermedio, Superior*

Lingua Araba

Esame di L-OR/12 Lingua e Letteratura araba;

Lingua Cinese

Esame L-OR/12 Lingua e letterature della Cina e dell'Asia Sud Orientale;

- HSK
- YCT
- BCT

Si precisa che, per il CdI Triennale, la Commissione riconosce i certificati linguistici almeno di livello B1, mentre per il CdI Magistrale di livello B2 salvo delibere dei CCDL.

Le Certificazioni rilasciate da Enti diversi da quelli sopra precisati non saranno valutate. Potranno essere valutate dai docenti delegati sulla base della documentazione prodotta dallo studente, sempre che siano conseguenti a superamento di una prova finale, abbiano una durata tale da giustificare un congruo impegno orario da parte dello studente e sia inequivocabile il livello QCER raggiunto.

Per le certificazioni linguistiche, di norma, è previsto l'inserimento dei CFU riconosciuti fra le ulteriori conoscenze linguistiche/Lettorati e, in subordine, fra le attività formative a scelta dello studente.

Art. 7

Riconoscimento di certificazioni di abilità informatiche

Ai fini del riconoscimento di crediti per ulteriori conoscenze informatiche diverse da quelle offerte nei corsi di laurea è necessario che lo studente presenti una delle seguenti certificazioni:

a) diploma attestante il conseguimento dell'ECDL Core, ECDL Advanced o ECDL Start purché comprensivo dei moduli: "Uso computer e gestione files", "MS Word", "MS Excel", "Internet e MS Internet Explorer";

b) attestato di partecipazione ad un corso ufficialmente riconosciuto da cui emerga il superamento di una prova finale relativa ai moduli ECDL: "Uso computer e gestione files", "MS Word", "MS Excel", "Internet e MS Internet Explorer".

2. I titoli predetti sono considerati utilizzabili ai fini dell'attribuzione dei Crediti Formativi, purché conseguiti entro e non oltre il quinquennio precedente alla data in cui il riconoscimento viene richiesto.

3. Non costituiscono titolo idoneo al conseguimento dei crediti formativi i titoli rilasciati a seguito della mera frequenza di corsi organizzati privatamente. Con l' ECDL (European Computer Driving Licence), detta anche Patente europea per l'uso del computer, è previsto l'inserimento dei CFU riconoscibili fra le "abilità informatiche e telematiche" e, in subordine, fra le attività formative a scelta dello studente. La certificazione rilasciata in lingua straniera deve essere tradotta in lingua italiana. Se ritenuto opportuno, l'Ateneo può richiedere la traduzione giurata delle certificazioni prodotte.

La certificazione prodotta conseguita da oltre 5 anni potrà essere valutata previo colloquio con il docente.

Art. 8

Stages e tirocini.

Attività professionale, lavorativa e personale delle Amministrazioni pubbliche

1. L'attività professionale e/o lavorativa può costituire oggetto di riconoscimento nell'ambito del tirocinio, purché si tratti di attività coerente con i profili formativi del corso di studio e alla base dell'attribuzione dei crediti formativi, vi sia un'apposita convenzione stipulata tra l'Università e l'ente abilitato alla certificazione delle predette abilità, il tutto nel rispetto della legislazione vigente e delle norme contenute nel presente Regolamento.

2. Le convenzioni interessano gli iscritti agli Ordini professionali e/o Associazioni, abilitate alla certificazione di abilità professionali, ai sensi della normativa di riferimento.

3. L'Università può riconoscere CFU nell'ambito del tirocinio formativo, altresì, al personale delle amministrazioni pubbliche, sulla scorta di apposite convenzioni.

4. In ogni caso, il numero massimo di CFU riconoscibili non può essere superiore a 12.

Ai fini dello svolgimento di stages e tirocini, ai quali fa seguito il rilascio di crediti formativi, il Comitato Ordinatore provvede con appositi atti di regolamentazione.

Art. 9

Obsolescenza o validità dei contenuti conoscitivi

I CFU già acquisiti in una carriera universitaria pregressa hanno una durata che varia dai 5 ai 10 anni a partire dalla data di acquisizione. Trascorso il termine **(Vedi tab. 1)** dovrà essere verificata l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi relativa ai Cfu già acquisiti per esami ritenuti convalidabili. In tal caso, la conferma, anche solo parziale dei CFU sarà demandata al docente del SSD del CdL di iscrizione dello studente e di appartenenza dell'attività formativa oggetto di domanda di riconoscimento.

Art. 10

Votazioni

Tenuto conto degli ordinamenti didattici dei Corsi di laurea riguardo alla valutazione (voto o giudizio) da attribuire alle singole attività formative e che a tal fine, oltre la dispensa, in casi particolari, i docenti delegati potranno demandare la valutazione al docente del SSD del CdL di iscrizione dello studente, si precisa quanto segue:

- 1) all'esame convalidato, sia parzialmente che totalmente, è attribuita la stessa valutazione ottenuta dallo studente nell'esame sostenuto.
- 2) per corrispondenze non univoche (da 2 a 1), all'esame convalidato è attribuita la votazione risultante dalla media delle valutazioni ottenuta dallo studente negli esami sostenuti. Nei casi in cui dalla media risulti una votazione di 00,50 (Es. 27,50) l'arrotondamento è fatto per eccesso (Nell'esempio: $27,50 = 28,00$).
- 3) nel caso di convalide parziali, il docente del SSD del CdL di iscrizione, cui lo studente è tenuto a rivolgersi per il conseguimento dei CFU residui, nell'attribuzione del voto finale, dovrà tener conto della valutazione dei docenti che in seduta hanno riconosciuto parzialmente l'esame.
- 4) la conversione proporzionale per ricondurre la votazione in trentesimi si rende necessaria quando la votazione assegnata all'attività formativa oggetto di richiesta di convalida non sia espressa in trentesimi si rimanda alle tabelle di conversione ECTS fornite dall'Università straniera.

Art. 11

Procedura per il riconoscimento dei CFU

Lo studente che intenda richiedere il riconoscimento di crediti formativi per attività universitarie sopra indicate, deve presentare tale richiesta contestualmente alla domanda di iscrizione al corso di laurea o comunque entro e non oltre quindici giorni dalla data di iscrizione.

Il riconoscimento dei crediti avviene su richiesta dello studente, che inoltra istanza alla Commissione per il riconoscimento dei crediti formativi, presso la Segreteria studenti corsi di laurea, utilizzando gli appositi moduli in distribuzione presso la stessa segreteria o scaricabili dal sito web dell'Ateneo – *Bacheca studenti – Modulistica*. Non saranno prese in considerazione in alcun modo, se non in casi di totale eccezionalità, domande difformi rispetto a quanto specificato nel presente documento prive anche solo parzialmente, della documentazione eventualmente richiesta relativa al superamento dell'esame e svolgimento dell'attività formativa.

Le richieste, che dovranno essere obbligatoriamente sottoscritte, saranno valutate dalla Commissione e quindi approvate dal Consiglio di Corso di Laurea in due date:

- 1) nella prima saranno valutate le istanze pervenute entro il **31 ottobre**.
- 2) nella seconda quelle pervenute entro il **15 gennaio**.

In caso di coincidenza delle scadenze con festività, le scadenze predette vengono posticipate al successivo primo giorno lavorativo.

La Segreteria studenti corsi di laurea trasmette alla Commissione le richieste pervenute che si riunirà per valutare le richieste pervenute, salvo imprevisti, entro 30 giorni dalle scadenze sopra riportate, redige un verbale contenente l'elenco degli studenti che hanno presentato richiesta di convalida e propone gli esami ed il numero di crediti convalidati. Le deliberazioni della Commissione sono immediatamente operative previo parere del Consiglio di Corso di Laurea. La Segreteria studenti corsi di laurea, che gestisce le carriere universitarie degli studenti, procederà alla registrazione delle convalide nella carriera dello studente. Non sarà data comunicazione scritta allo studente richiedente che, pertanto, dovrà informarsi dell'esito della richiesta presentandosi direttamente presso la segreteria o consultando la propria area riservata disponibile sul Sistema Informatico di Gestione della Carriera su cui le convalide totali saranno visibili dopo la registrazione. A completamento dei lavori, da parte della commissione, di valutazione delle richieste pervenute, sarà data notizia agli studenti tramite avviso sulla pagina web dell'Ateneo alla voce avvisi.

Art. 12
Disposizioni finali

Alla Commissione è data facoltà di decidere in casi particolari non previsti dal presente documento. Fatte salve le valutazioni pregresse, il presente documento avrà valore a partire dalla data di approvazione del Consiglio di Facoltà e potrà essere soggetto a cambiamenti, anche in itinere, per modifiche della normativa vigente o per deliberazioni degli organi universitari.

.....
.....

